

**REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI RISCHIO E I CONFLITTI DI INTERESSE NEI  
CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Unità Organizzative/Organi<br/>interessati</b> | Tutte                     |
| <b>Principale processo di riferimento</b>         | Pianificazione strategica |
| <b>Revisione in vigore da</b>                     | 17/10/2017                |

## Indice

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Scopo e ambito di applicazione</b>   | <b>3</b>  |
| <b>2. Normativa di riferimento</b>   | <b>3</b>  |
| <b>3. Definizioni</b>  | <b>4</b>  |
| <b>4. Il processo di gestione delle operazioni con Parti Correlate e soggetti connessi</b> | <b>8</b>  |
| <b>5. Censimento delle parti correlate e dei soggetti connessi</b>                         | <b>9</b>  |
| <b>6. Adempimenti preliminari</b>  | <b>10</b> |
| 6.1 Identificazione dell'operazione con soggetto collegato                                 | 10        |
| 6.2 Qualificazione delle operazioni  | 10        |
| 6.3 Verifica del rispetto dei limiti prudenziali   | 11        |
| <b>7. Iter deliberativi</b>  | <b>12</b> |
| 7.1 Istruttoria  | 12        |
| 7.2 Delibera   | 13        |
| <b>8. Monitoraggio</b>   | <b>13</b> |
| 8.1 Monitoraggio limiti prudenziali  | 13        |
| 8.2 Monitoraggio esposizioni   | 14        |
| 8.3 Monitoraggio rapporto  | 14        |
| <b>9. Segnalazioni di Vigilanza</b>  | <b>14</b> |
| <b>10. Reporting</b>   | <b>14</b> |
| <b>11. Casi di deroga ed esenzione</b>   | <b>15</b> |
| <b>12. Obbligazioni degli esponenti aziendali</b>  | <b>16</b> |
| <b>13. Controlli interni</b>   | <b>16</b> |
| <b>14. Adozione e revisione del Regolamento</b>  | <b>17</b> |
| <b>15. Allegati</b>  | <b>17</b> |

## 1. Scopo e ambito di applicazione

1. Il Regolamento stabilisce le regole e i presidi idonei a preservare l'integrità e imparzialità del processo decisionale nelle operazioni con soggetti collegati ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.

2. Obiettivi del presente documento sono:

- a) definire ruoli e responsabilità degli organi e delle U.O. aziendali in tema di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati;
- b) istituire il processo organizzativo atto a identificare e censire in modo completo i soggetti collegati (gestione del perimetro dei collegati) ed individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto;
- c) rappresentare le procedure deliberative della banca in relazione alle operazioni con soggetti collegati;
- d) istituire i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati ed a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle procedure interne;
- e) illustrare i principali flussi informativi identificati verso gli Organi della Banca;
- f) prevedere la gestione e l'invio dei flussi segnalatici a Banca d'Italia.

## 2. Normativa di riferimento

- Regolamento (CE) n. 575/2013 della Commissione del 30 novembre 2013;
- TUB art. 53, comma 4, in base al quale la Banca d'Italia: i) stabilisce, in conformità delle deliberazioni del CICR, condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati; ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio;
- TUB art. 53 comma 4-ter, 53 comma 4-quater, 67 comma 1, lettere b) e d);
- Banca d'Italia, Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo V, capitolo cinque, "*Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati*";
- Banca d'Italia, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013;
- Delibera CICR del 29 luglio 2008, n. 277, relativa alla disciplina delle attività di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, ai sensi dell'articolo 53, commi 4, 4-ter e 4-quater, del TUB;
- Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 novembre 2008;
- TUB art. 136, primo comma, "Obbligazioni degli esponenti bancari";
- Art. 2391 e 2364 c.c. in tema di interessi degli amministratori e dovere di fedeltà.

### 3. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

**“Parte Correlata”**: i soggetti, di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca:

1. l'esponente aziendale;
2. il partecipante;
3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

**“Soggetti connessi”**: 1) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata, 2) i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione di “parte correlata”, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata, 3) gli stretti familiari di una parte correlata e le società o imprese controllate da questi ultimi.

**“Esponente aziendale”**: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca. La definizione include il Direttore Generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di Direttore Generale.

**“Partecipante”**: il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB.

**“Soggetti collegati”**: l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi.

**“Controllo ai sensi dell'articolo 23 TUB”**: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- i. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- ii. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

**“Influenza notevole”**: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- i. essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- ii. partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolari in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- iii. l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite nella presente Sezione –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

**“Stretti familiari”**: i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.

**“Parte correlata non finanziaria”**: una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari.

**“Attività di rischio”**: le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.

**“Patrimonio di vigilanza”**: l'aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.

**“Amministratore indipendente”**: è l'amministratore che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dell'articolo 26 del TUB.

**“Obbligazione dell'esponente aziendale”** obbligazioni di qualsiasi natura o atti di compravendita, direttamente od indirettamente compiuti e/o contratti dall'Esponente Aziendale con la banca che amministra, dirige o controlla (anche per il tramite di stretti familiari o di soggetti connessi); tali obbligazioni Integrano una fattispecie specifica di Operazione con soggetti collegati e, rispetto a queste ultima, seguono l'iter deliberativo prescritto dall'art. 136 TUB.

**“Operazione con soggetti collegati”**: la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- i) quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- ii) i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- iii) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- iv) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d’Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l’esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo.

A titolo esemplificativo, sono da ricomprendere in tale fattispecie:

- le operazioni di credito (finanziamenti) anche operazioni che diano luogo a perdite passagge a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra giudiziali;
- le operazioni di acquisto di beni e servizi;
- le operazioni di provvista e tesoreria;
- le convenzioni e accordi di qualsiasi natura ad esclusione di quelle relative a erogazione di contributi pubblici.

**“Operazione di maggiore rilevanza”**: l’operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto al patrimonio di vigilanza è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato nell’ “Indice di rilevanza del controvalore” (cfr. Allegato D); per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate alla voce “Indice di rilevanza dell’attivo” (Cfr. Allegato D).

La banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi. In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell’esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

**“Operazione di minore rilevanza”**: l’operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza.

**“Operazione ordinaria”**: l’operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell’ordinaria operatività della banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire le operazioni della specie, la banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all’ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte.

**“Operazione di importo esiguo”**: l’operazione con soggetti collegati che hanno un controvalore inferiore a 250.000 €. Il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, può approvare una soglia inferiore.

**“Limiti di rischio”**: i limiti a cui devono essere assoggettate le attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati ovvero:

- I limiti prudenziali associati a ciascuna categoria di parte correlata definiti nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento (cfr. Allegato E);
- Il livello complessivo di propensione al rischio, definito in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati. Può essere articolato in funzione delle tipologie di categorie

di parti correlate.

**“Personale più rilevante”**: le categorie di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, contenute nella Circolare di Banca d'Italia 17 dicembre 2013 n. 285.

**“U.O.”**: unità organizzativa. Si intende la struttura aziendale preposta allo svolgimento dell'attività descritta ai sensi del Funzionigramma.

## 4. Il processo di gestione delle operazioni con Parti Correlate e soggetti connessi

Il processo di gestione delle operazioni con Parti Correlate e con i relativi soggetti connessi si suddivide nelle seguenti macro-fasi:

**A. CENSIMENTO:** l'insieme di attività di mappatura del perimetro dei soggetti collegati e di censimento delle informazioni acquisite in un apposito applicativo gestionale del sistema informativo aziendale;

**B. ITER DELIBERATIVO:** l'insieme di attività assegnate agli Organi/soggetti, finalizzate ad autorizzare l'operazione con Parti Correlate e/o con i relativi soggetti connessi e a procedere al perfezionamento, comprendente le seguenti sotto-fasi:

**B.1 Identificazione e qualificazione:** l'insieme di attività finalizzate a identificare le Parti Correlate e i Soggetti connessi prima dell'avvio degli eventuali processi decisionali/autorizzativi, nonché a classificare l'operazione come di importo esiguo, ordinaria, di minore rilevanza, di maggiore rilevanza e a verificare, nel caso in cui l'operazione rappresenta un'attività di rischio, se l'operazione è compatibile con i plafond disponibili nel rispetto dei limiti di rischio ai sensi della normativa vigente;

**B.2 Istruttoria e pre-delibera:** l'insieme di attività finalizzate a fornire dati/informazioni agli Organi/soggetti autorizzati ad esaminare l'operazione;

**B.3 Delibera:** le attività finalizzate a dare origine all'operazione con le Parti correlate e/o i soggetti connessi;

**B.4 Registrazione:** l'insieme di attività finalizzate a registrare le operazioni deliberate con le Parti Correlate e i Soggetti Connessi all'interno del sistema informativo aziendale.

**C. MONITORAGGIO:** l'insieme di attività finalizzate a monitorare l'andamento delle singole operazioni con le Parti Correlate e i Soggetti connessi al fine di verificare l'eventuale superamento degli indici di rilevanza gestionali e/o di vigilanza (per le operazioni qualificate come attività di rischio). Anche tali attività sono svolte tramite l'ausilio di applicativi dedicati del sistema informativo aziendale.

**D. SEGNALAZIONI:** la segnalazione in Banca d'Italia con la periodicità e il dettaglio di cui alla normativa di vigilanza prudenziale pro tempore vigente.

**E. REPORTING:** informativa periodica al Consiglio di Amministrazione sul funzionamento dei presidi e sulla quantità e tipologia di operazioni deliberate.

**F. CONTROLLI:** l'insieme delle attività idonee a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione del presente Regolamento.



## 5. Censimento delle parti correlate e dei soggetti connessi

L'U.O. Segreteria Organi Statutari cura la tenuta del Registro delle Parti Correlate e dei Soggetti Connessi (o anche "Registro Soggetti Collegati" di seguito anche "RSC"<sup>1</sup>), provvedendo periodicamente all'aggiornamento.

Al riguardo, per l'acquisizione delle informazioni necessarie si avvale del supporto della Funzione Compliance, Affari Societari e Legale nella predisposizione di appositi questionari<sup>2</sup>, nonché di tutti gli strumenti (colloqui, banche dati esterne, etc.) necessari ad acquisire una conoscenza preventiva delle Parti Correlate e dei Soggetti connessi ("Soggetti Collegati di seguito anche "SC").

L'U.O. Segreteria Organi Statutari effettua il censimento dei soggetti individuati come Parti Correlate e Soggetti connessi registrandone le relative informazioni rilevanti nel RSC. Tale attività è condotta valorizzando le informazioni già in possesso da parte dell'Istituto, nonché quelle acquisite mediante i questionari debitamente compilati dagli esponenti e inerenti ai soggetti rientranti nel perimetro dei soggetti connessi.

A tal fine, l'U.O. Segreteria Organi Statutari raccoglie le informazioni necessarie all'individuazione delle parti correlate e dei soggetti connessi. Per l'individuazione di questi ultimi, le parti correlate forniscono ogni necessaria informazione (anche in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti in essere) che sarà comunque verificata dall'U.O. Segreteria Organi Statutari, con il supporto dell'U.O. Compliance, Affari Societari e Legale. L'U.O. Segreteria Organi Statutari, nel richiedere alle parti correlate i dati di cui sopra le rende edotte dei doveri e dei possibili profili di responsabilità nel caso siano forniti dati/ informazioni non corrette.

L'U.O. Segreteria Organi Statutari censisce nel RSC anche il "personale più rilevante" sulla base dell'elenco fornito dall'U.O. Risorse Umane. Eventuali modifiche di tale elenco sono comunicate tempestivamente da parte dell'U.O. Risorse Umane alla U.O. Segreteria Organi Statutari che procederà all'aggiornamento del database.

Il RSC è informatizzato e integrato con la gestione dell'Anagrafe aziendale, al fine di rendere disponibili a tutte le U.O. aziendali il patrimonio informativo riguardante i soggetti censiti. L' U.O. Segreteria Organi Statutari ne cura il tempestivo aggiornamento, annotando eventuali modifiche conseguenti ad eventi o a nuove informazioni acquisite (cfr. Allegati G, F).

L' U.O. Segreteria Organi Statutari verifica annualmente l'elenco dei soggetti collegati inviando richieste di conferma o aggiornamento dei dati e delle informazioni raccolte, provvedendo ad apportare tempestivamente gli aggiornamenti dovuti. Le informazioni raccolte sono confrontate con quanto disponibile nelle fonti autonome e indipendenti (banche dati).

---

<sup>1</sup> Cfr. Allegato A "Principali procedure informatiche rilevanti".

<sup>2</sup> Cfr. Allegato B "Questionario soggetti collegati".

## 6. Adempimenti preliminari

### 6.1 Identificazione dell'operazione con soggetto collegato

L'attività di identificazione di un'operazione con soggetto collegato spetta alle U.O. che propongono l'operazione<sup>3</sup>, le quali, avvalendosi anche del supporto del sistema informativo aziendale, sono tenute a raccogliere le informazioni necessarie al fine di stabilire se il potenziale cliente sia un "soggetto collegato".

Nel caso in cui il soggetto controparte dell'operazione rientri nella definizione di esponente bancario ex art. 136 TUB si applica quanto stabilito al successivo art. 12.

### 6.2 Qualificazione delle operazioni

Ai fini dell'individuazione del corretto iter procedurale e deliberativo e dell'applicazione dei casi di deroga ed esenzione previsti (di cui al successivo articolo 11), le unità organizzative proponenti provvedono a qualificare l'operazione, secondo le sue caratteristiche, come operazione:

- a) di importo esiguo,
- b) ordinaria,
- c) di maggiore o minore rilevanza,
- d) ricompresa in una delibera-quadro.

Il Consiglio di Amministrazione (di seguito anche CdA) determina periodicamente la soglia delle operazioni di importo esiguo, che non potrà essere mai superiore a quella stabilita dalle disposizioni di vigilanza (Circ. 263 del 2006, Tit V. Cap. 5, par. 3.7.1).

Il CdA definisce periodicamente gli elementi che caratterizzano le operazioni ordinarie dell'Istituto, fissandone i criteri, sentita la Funzione Risk Management. Le unità organizzative proponenti accertano se un'operazione possa definirsi ordinaria e se sia regolata da condizioni equivalenti a quelle di mercato ovvero da condizioni standard, verificando che esse:

- a) presentino condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio; ovvero
- b) siano basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti; ovvero
- c) siano praticate a soggetti con cui l'Istituto sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo

Le operazioni di maggiore rilevanza sono individuate facendo riferimento al rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato secondo quanto indicato nel documento *Metodologie di calcolo per l'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza*<sup>4</sup>.

Sono considerate operazioni di maggiore rilevanza e come tali devono essere gestite, le operazioni di minore rilevanza tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato, se cumulativamente considerate, superano la soglia di cui alle citate *Metodologie di calcolo per l'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza*.

<sup>3</sup> Cfr. Allegato C "Matrice tipologia operazione/U.O. proponente".

<sup>4</sup> Cfr. Allegato D "Metodologie di calcolo per l'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza".

### **6.3 Verifica del rispetto dei limiti prudenziali**

Una volta individuato il SC, l'U.O. proponente l'operazione, procede - con il supporto della Funzione Risk Management - alla qualificazione dell'operazione secondo i criteri definiti. L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro i limiti previsti dall'Allegato E, anche nelle ipotesi previste dal successivo art. 11. Le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

I criteri per la ponderazione e la verifica dei limiti sono periodicamente aggiornati da parte della Funzione Risk Management.

## 7. Iter deliberativi

### 7.1 Istruttoria

L'U.O. proponente, in caso di operazioni che rientrino nel perimetro dei SC<sup>5</sup>, predispone una nota informativa contenente adeguato riscontro documentale:

- a) della tipologia di operazione;
- b) delle ragioni di collegamento con l'Istituto;
- c) delle condizioni economiche, di convenienza.

La nota informativa è trasmessa all'U.O. Segreteria Organi Statutari che la sottopone, con congruo anticipo:

- i. all'Amministratore Indipendente per il rilascio del parere come di seguito previsto;
- ii. a seconda della tipologia di operazione, del relativo importo ed in base al sistema delle deleghe vigente tempo per tempo, al Comitato Crediti (i.e per le operazioni di impieghi) al Comitato ALM (i.e per le operazioni di tesoreria e provvista) e al Direttore Generale (nei casi in cui non è U.O. proponente) per il relativo parere di competenza<sup>6</sup>;
- iii. in caso di operazioni di minore rilevanza al Direttore Generale per la delibera.

L'Amministratore Indipendente ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, fornendo, per il tramite della Segreteria Organi Statutari, eventuali indicazioni per le attività di negoziazione in caso di operazione di maggiore rilevanza. Laddove l'Indipendente ravvisasse lacune o inadeguatezze le rappresenta agli organi/soggetti incaricati.

Entro i limiti stabiliti dal CDA previo parere favorevole del Collegio dei Sindaci, l'Amministratore indipendente può farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

L'U.O. Segreteria Organi Statutari aggiorna l'Amministratore Indipendente in merito alle eventuali modifiche intervenute e alle caratteristiche definitive dell'operazione così come comunicate dalla U.O. proponente.

Prima della delibera dell'operazione, l'Amministratore Indipendente esprime un parere motivato sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere dà conto delle attività istruttorie svolte, dei flussi informativi ricevuti dalle U.O. interessate e, nei casi di operazioni di maggiore rilevanza, dell'eventuale coinvolgimento nella fase delle trattative.

Salvo i casi di urgenza, il parere è di norma reso entro i 10 giorni che precedono la delibera da parte del CDA che possono tuttavia essere ridotti a 5 giorni in tutti gli altri casi.

Una volta ricevuta la documentazione definitiva dell'operazione ed il parere previsto come sopra descritto, la Segreteria Organi Statutari sottopone la relazione della U.O. proponente unitamente al parere dell'Amministratore indipendente e del Comitato consultivo (ove previsto) all'Organo deliberante per la delibera dell'operazione.

---

<sup>5</sup> Cfr. Allegato C "Matrice Tipologia operazione/U.O. Proponente.

<sup>6</sup> Cfr. Regolamento dei Comitati interni.

## 7.2. Delibera

Fatte salve le obbligazioni degli esponenti aziendali disciplinate dal successivo art. 12, le operazioni con soggetti collegati, sono deliberate da:

- a) il Consiglio di Amministrazione sulla base dei poteri fissati dallo Statuto e dal sistema delle deleghe tempo per tempo vigente e in ogni caso nelle ipotesi di operazioni di maggiore rilevanza, ovvero, a prescindere dal loro valore, quelle riguardanti (i) un esponente aziendale e/o il personale rilevante; (ii) perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali
- b) il Direttore Generale in tutti gli altri casi.<sup>7</sup>

La delibera deve dare conto della motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per l'Istituto, delle ragioni di eventuali scostamenti in termini di condizioni economiche contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto agli standard di mercato. La motivazione deve essere riscontrata dalla documentazione a corredo della delibera.

In caso di parere negativo, o condizionato a rilievi formulati, la delibera di cui al punto precedente fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dall'Amministratore Indipendente. Nelle ipotesi di operazioni di maggiore rilevanza deve essere inoltre sentito il Collegio Sindacale previa trasmissione della documentazione di riferimento, che rilascia specifico parere motivato.

Le delibere delle operazioni con SC sono registrate da parte della U.O. Segreteria Organi Statutari nei sistemi informativi a seconda della tipologia di informazione (Cfr. Allegato A) e comunicate alle altre U.O. interessate.

La descrizione delle attività e dei relativi ruoli e responsabilità di cui all'art. 7 sono riepilogate nel relativo prospetto di cui all'Allegato F e G.

## 8. Monitoraggio

### 8.1. Monitoraggio limiti prudenziali

La Funzione Risk Management monitora periodicamente il rispetto dei limiti prudenziali tramite:

- a) verifica dell'attualità e della persistenza delle condizioni di efficacia del sistema dei limiti prudenziali;
- b) individuazione dei livelli di propensione al rischio coerenti col profilo strategico e le caratteristiche organizzative della banca e delle relative *risk tolerance*.

Gli esiti del monitoraggio e le verifiche sul rispetto dei limiti di rischio sono rappresentati al Direttore Generale e, anche per il tramite di quest'ultimo, riferite al Consiglio di Amministrazione con cadenza trimestrale.

---

<sup>7</sup> La proposta di delibera dell'operazione deve essere presentata al Direttore Generale a firma congiunta del Responsabile della U.O. che ha svolto la relativa istruttoria e del Responsabile di Servizio. Nel caso di delibera da assumere da parte del Consiglio di Amministrazione, la proposta così firmata sarà presentata dal Direttore Generale.

## 8.2 Monitoraggio esposizioni

La Funzione Risk Management verifica nel continuo le soglie di esposizione verso soggetti collegati e, in caso di riscontro di anomalie ovvero di segnali di possibile superamento delle soglie, predispone una relazione al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Direttore Generale, con indicazione delle possibili misure utili a superare/scongiurare le anomalie riscontrate.

Nel caso in cui siano superati uno o più limiti, le attività di rischio devono essere ricondotte entro i limiti nel più breve tempo possibile. Il Direttore Generale, con il supporto del Risk Management e delle U.O. interessate, predispone il piano di rientro da inviare a Banca d'Italia e lo sottopone al Consiglio di Amministrazione che lo approva sentito il Collegio Sindacale.

Il piano di rientro deve essere realizzato entro 40 giorni dal superamento del limite e, una volta approvato, è inviato dal Direttore Generale alla Banca d'Italia, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali, entro 15 giorni successivi all'approvazione.

## 8.3 Monitoraggio rapporto

Il Direttore generale assicura, tramite il reporting delle U.O. competenti, l'adeguata rilevazione di eventuali criticità relative ad operazioni con S.C. comunicando tempestivamente eventuali andamenti anomali agli organi deliberanti.

Al fine di assicurare l'integrità e la trasparenza delle decisioni assunte anche nella fase di rilevazione di eventuali criticità, le operazioni che diano luogo a passaggi a sofferenza o a perdite o che generino accordi transattivi giudiziali o extra giudiziali sono soggette al medesimo iter previsto dall'articolo 7.

## 9. Segnalazioni di Vigilanza

L'U.O Bilancio e Segnalazioni di Vigilanza assicura la produzione e l'invio degli schemi segnalateci nel rispetto delle tempistiche richieste dalla normativa di riferimento.

## 10. Reporting

Oltre alle relazioni informative di cui agli art. 7, 8 il Direttore Generale, con il supporto del Risk Management, riferisce con cadenza trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci in merito alle operazioni con Soggetti Collegati e in particolare espone:

- i. il dettaglio delle operazioni concluse nel trimestre di riferimento;
- ii. le operazioni effettuate in attuazione di una delibera-quadro;
- iii. le operazioni che rientrano nei casi di esenzione o deroga di cui al successivo art. 11;
- iv. le operazioni che hanno dato luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi o extra-giudiziali;
- v. le operazioni soggette all'art. 136 del TUB<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Il riepilogo dei flussi informativi è descritto nell'allegato H al presente Regolamento.

## 11. Casi di deroga ed esenzione

Alle operazioni di seguito elencate non trovano applicazione le procedure deliberative di cui al precedente art. 7. e ss. Il Direttore Generale rende informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione nei modi e nelle forme indicate nel precedente art. 10.

L'U.O. Segreteria Organi Statutari tiene evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle operazioni di importo esiguo compiute in regime di esenzione, mediante annotazione in apposito registro.

Costituiscono ipotesi di deroga ed esenzione la seguente tipologia di operazioni:

- a) Operazioni di importo esiguo;
- b) Operazioni ordinarie;
- c) Operazioni urgenti;
- d) Operazioni regolate da una delibera quadro
- e) Operazioni da effettuare su istruzioni, interventi o provvedimenti della Banca d'Italia.

a) (Operazioni di importo esiguo) Sono di importo esiguo le operazioni che hanno un controvalore inferiore a € 250.000 ovvero ad altra soglia deliberata dal Consiglio di Amministrazione purché inferiore rispetto a quella prevista dalle disposizioni di vigilanza.

b) (Operazioni ordinarie) Le operazioni ordinarie sono individuate sulla base dei criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'U.O. Risk Management.

La delibera di approvazione dell'operazione ordinaria, indica gli aspetti caratteristici dell'operazione e il riscontro dei criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione.

c) (Operazioni urgenti) Sono urgenti le operazioni che per cause impreviste di carattere cogente e obiettivo non autodeterminate, non consentono il rispetto dei termini deliberativi previsti dall'art.7 senza compromettere gli obiettivi della banca.

La sussistenza del carattere di urgenza deve essere specificamente comprovata da parte dell'organo deliberante, sulla base di circostanze oggettive e di tale qualificazione deve essere preventivamente informato il Collegio dei Sindaci e l'Amministratore indipendente. Il parere dell'Amministratore indipendente sul carattere di urgenza dell'operazione è obbligatorio e vincolante.

Sono organi deliberanti le operazioni urgenti con SC:

- a. Il Consiglio di Amministrazione per l'autorizzazione delle operazioni che, sulla base del sistema delle deleghe vigente, spettano al Consiglio medesimo ovvero al Direttore Generale;
- b. Il Direttore Generale in tutti gli altri casi.

d) (Operazioni regolate da delibere quadro) Le operazioni che presentano, sotto il profilo soggettivo e oggettivo caratteri di omogeneità, specificità e determinatezza possono essere regolate da una delibera quadro adottata seguendo l'iter di cui all'art. 7, in base alla qualifica di maggiore o minore rilevanza secondo il prevedibile ammontare massimo complessivo delle operazioni.

La delibera quadro ha durata annuale e in modo sufficientemente chiaro e determinato:

- a. Individua il genere di operazioni a cui si applica;
- b. tiene conto del prevedibile ammontare massimo oggetto della delibera cumulativamente considerata;
- c. riporta tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento.

Qualora un'operazione, pur inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, perda i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza, come definiti nella delibera stessa trovano applicazione le regole ordinarie di approvazione.

## 12. Obblighi degli esponenti aziendali

L'Esponente aziendale non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con l'Istituto se non previa deliberazione Consiglio di Amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti del Collegio dei sindaci.

La delibera deve dare conto della motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per l'Istituto, delle ragioni di eventuali scostamenti in termini di condizioni economiche contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto agli standard di mercato. La motivazione deve essere riscontrata dalla documentazione a corredo della delibera.

Trovano inoltre applicazione gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e le restanti disposizioni previste dal presente regolamento.

## 13. Controlli interni

Gli Organi dell'Istituto e le funzioni aziendali di controllo, alla luce delle prerogative e compiti loro attribuiti dallo Statuto e dalle "Politiche e regole sul sistema di controllo interno" assicurano l'adeguatezza degli strumenti, delle risorse e delle misure organizzative utili alla contenimento dei rischi relativi alla mancata osservanza della disciplina sulle attività di rischio e conflitti d'interesse con soggetti collegati qui considerata, prestando particolare cura al rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative. A tale fine, oltre ai compiti specifici loro attribuiti:

- a) **l'Amministratore indipendente:** svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati, propone modifiche dell'assetto organizzativo e verifica la coerenza dell'attività di assunzione e gestione del rischio con gli indirizzi strategici e gestionali della banca;
- b) **la funzione di Risk Management:** cura la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati, controlla la coerenza dell'operatività con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;
- c) **la funzione Compliance:** valuta l'adeguatezza e l'efficacia del citato Regolamento e dei sistemi informativi dedicati;
- d) **la funzione di Internal Audit** verifica l'osservanza del Regolamento e delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei sindaci, e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva dell'Istituto derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.



## 14. Adozione e revisione del Regolamento

Il Regolamento e le successive modifiche o integrazioni sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere motivato dell'Amministratore indipendente e del Collegio Sindacale.

Gli allegati al presente Regolamento e le modifiche dovute al mero recepimento di disposizioni normative e/o mutamenti organizzativi sono disposte dal Direttore Generale e riferite al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.

Il Regolamento è sottoposto a revisione periodica almeno ogni tre anni a cura della U.O. Organizzazione, per il tramite del Direttore Generale, a fronte degli esiti delle verifiche effettuate dalle funzioni di controllo<sup>9</sup>.

## 15. Allegati

**Allegato A:** Principali procedure informatiche rilevanti;

**Allegato B:** Questionario soggetti collegati;

**Allegato C:** Matrice tipologia operazione/U.O. proponente;

**Allegato D:** Metodologie di calcolo per l'identificazione delle "operazioni di maggiore rilevanza"

**Allegato E:** Limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati;

**Allegato F:** Prospetto attività;

**Allegato G:** Tabella ruoli / responsabilità;

**Allegato H:** Flussi informativi;

**Allegato I:** Tabella ruoli / responsabilità in Commissariamento.

---

<sup>9</sup> Cfr. Regolamento per la produzione, gestione ed emanazione delle norme aziendali.